



Città di Rionero in Vulture

Provincia di Potenza
Medaglia d'Argento al Merito Civile - Città per la Pace

Via Raffaele Clasca, 8 – 85028 Rionero in Vulture
P.I. 00778990762 - C.F. 85000990763
Tel. 0972 729111 / Fax 0972 729221 n. verde 800604444
www.comune.rioneroinvulture.pz.it
info@comune.rioneroinvulture.pz.it

ORDINANZA N. 77 DEL 10 OTT. 2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PRECAUZIONALI URGENTI PER CONTRASTARE E CONTENERE IL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. LIMITAZIONI ORARI ESERCIZI COMMERCIALI.

IL SINDACO

CONSIDERATO che, nel D.P.C.M. del 7 settembre 2020 vengono prorogate, fino all'8 ottobre 2020, le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 e quindi che lo stato di emergenza dovuto al diffondersi del Covid-19 non è concluso;

VISTO che:

- l'art. 1, comma 8, del D.L. 16-5-2020 n. 33 (convertito con modifiche dalla L. 14 luglio 2020, n. 74) così dispone: *“È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del Decreto-Legge n. 19 del 2020”*;
- il comma 9 del menzionato articolo 1 prevede che: *“Il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”*;

VISTO, inoltre, che i commi 14 e 15, sempre dell'articolo 1 del D.L. 16-5-2020 n. 33, prescrivono che: *“Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”*;



Città di Rionero in Vulture

■ ■ ■

VISTO, altresì, che l'art. 1 del D.P.C.M. 7 agosto 2020, al comma 6, prevede: "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

l) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

n) gli spettacoli aperti al pubblico [...] anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto... Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio ... Restano sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera. Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso". Restano sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera. Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. A decorrere dal 1° settembre 2020 sono consentite le manifestazione fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro; è consentito lo svolgimento delle attività propedeutiche alle predette riaperture. A decorrere dal 9 agosto 2020 sono consentite le attività di preparazione delle manifestazioni fieristiche che non comportano accesso di spettatori. Le Regioni e le Province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una diversa data di ripresa delle attività, nonché un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi";

ee) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei



Città di Rionero in Vulture

Provincia di Potenza
Medaglia d'Argento al Merito Civile - Città per la Pace

Via Raffaele Clasca, 8 – 85028 Rionero in Vulture
P.I. 00778990762 - C.F. 85000990763
Tel. 0972 729111 / Fax 0972 729221 n. verde 800604444
www.comune.rioneroinvulture.pz.it
info@comune.rioneroinvulture.pz.it

principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 [.....];

lo svolgimento di quasi tutte le attività (eccezion fatta, ad esempio per le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso) ma intima il "divieto di assembramento ed il distanziamento sociale

VISTA, inoltre, l'ordinanza 16 agosto 2020 del Ministero della Salute mediante la quale sono state adottate le seguenti ulteriori prescrizioni:

a) è fatto obbligo dalle ore 18,00 alle ore 06,00 sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;

b) sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico;

PRESO ATTO delle diverse segnalazioni formali, acquisite in apposito verbale di incontro svoltosi alla presenza delle Forze dell'Ordine e del Comando di Polizia Locale, in cui si rappresenta la necessità, al fine di contenere ulteriormente il rischio di contagio da Covid-19 sul territorio comunale e, nel contempo, di salvaguardare la salute collettiva, di adottare provvedimento contingibile e urgente, con validità ed efficacia per i prossimi 30 gg., con il quale:

⇒ **fissare entro e non oltre le ore 21:00 l'orario di chiusura dei self-bar e distributori automatici di alimenti e bevande;**

⇒ **fissare entro e non oltre le ore 23:00 l'orario di chiusura di tutti i circoli privati presenti sul territorio comunale;**

⇒ **fissare entro e non oltre le ore 01:00 l'orario di chiusura di pubblici esercizi presenti sul territorio comunale;**

⇒ **non autorizzare l'esercizio di giostre e spettacoli viaggianti sul territorio comunale.**

CONSIDERATO CHE:

- nel territorio comunale è presente un cospicuo numero di pubblici esercizi operanti nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, a cui si aggiungono i circoli privati, che attraggono un rilevante concentrazione di frequentatori i quali, oltretutto,



Città di Rionero in Vulture

■ ■ ■

pur nell'attuale situazione sanitaria legata al COVID-19 tendono a creare assembramenti ancora vietati;

- la presenza di tali locali rappresenta un'attrattiva per una moltitudine di persone dando vita al fenomeno della c.d. "movida notturna" che favorisce il verificarsi di assembramenti dovuti allo stazionamento all'esterno dei locali ed alla conseguente occupazione delle strade e delle aree pubbliche circostanti o limitrofe da folti gruppi di avventori, in prevalenza giovani che, consumando bevande alcoliche e superalcoliche, si trattengono in loco fino a tarda ora (anche oltre le ore 02,00 di notte);
- prevalentemente nelle ore serali e notturne, sussiste la necessità di un opportuno equilibrio tra i contrapposti interessi di frequentatori e residenti, oltre che più in generale con le ragioni di tutela dell'ordine pubblico, del decoro urbano e della salute pubblica messi a rischio dagli eccessivi assembramenti notturni, dunque appare necessaria una ridefinizione degli orari di chiusura notturna dei locali pubblici che effettuano somministrazione di alimenti e bevande, della disciplina in materia di impatto acustico, esortando i gestori a forme di collaborazione sull'ordinata fruizione degli spazi adiacenti i propri locali, al fine anche di garantire il diritto al riposo delle persone.

RITENUTO necessario, nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza, al fine di contrastare il rischio di nuova diffusione dei contagi, porre in essere tutte le azioni idonee ad evitare il verificarsi di fenomeni di assembramento connessi alla c.d. "movida", applicando ulteriori misure limitative inerenti la somministrazione e la vendita di bevande a tutti gli esercizi commerciali e di somministrazione, comprese le attività artigianali con asporto presenti all'interno del perimetro dell'area dell'intero territorio comunale, in considerazione della conformazione dei luoghi che hanno fatto riscontrare elementi di forte criticità e mancato rispetto delle norme anti COVID-19, nonché l'esercizio di attività di spettacolo viaggiante che sono fonte di assembramenti.

OSSERVATO che, se da un lato, occorre favorire l'ordinato svolgimento delle attività di divertimento e di aggregazione sociale, come pure le iniziative economiche di settore, dall'altro, non si deve trascurare il dovere di assicurare la tutela della salute pubblica, la qualità della vita urbana, le esigenze di igiene e la quiete pubblica, quali diritti individuali e di interesse collettivo; ed anche che è opportuno garantire, soprattutto nelle aree pubbliche in cui sono più intense le attività di socializzazione, il decoro mediante la puntuale e corretta raccolta dei rifiuti prodotti collateralmente dalle attività economiche suindicate.

DATO CHE:

- la Sentenza n. 299/2012 della Corte Costituzionale ha stabilito che: *"la liberalizzazione dell'orario degli esercizi commerciali così come delle giornate di apertura, tuttavia, non determina alcuna deroga rispetto agli obblighi e alle prescrizioni cui tali esercizi sono tenuti in base alla legislazione posta a tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti quali*



Città di Rionero in Vulture

Provincia di Potenza
Medaglia d'Argento al Merito Civile - Città per la Pace

Via Raffaele Ciasca, 8 – 85028 Rionero in Vulture
P.I. 00778990762 - C.F. 85000990763
Tel. 0972 729111 / Fax 0972 729221 n. verde 800604444
www.comune.rioneroinvulture.pz.it
info@comune.rioneroinvulture.pz.it

l'ambiente, l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute e la quiete pubblica" che non devono subire un pregiudizio dalla liberalizzazione degli orari;

- la Giurisprudenza Amministrativa ha affermato come *"la circostanza che il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non preclude all'amministrazione comunale la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività, per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica"*. (Cons. di Stato, 30 giugno 2014, n. 3271);
- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1567 del 7 marzo 2019 stabilisce che: *"nell'ambito delle competenze che la legge attribuisce al Sindaco vi è quella del coordinamento degli orari della Città e, tra l'altro, degli esercizi commerciali in genere"* con un evidente collegamento alla previsione di cui all'articolo 50, comma 7, T.U.E.L.. I compiti di coordinamento e riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi rientrano nei tipici poteri esercitati attraverso ordinanze di contenuto – per così dire – 'ordinario', adottate dal Sindaco nella sua qualità di capo dell'amministrazione comunale;

RITENUTO, per di più, che:

- provvedimenti di riduzione dell'orario notturno delle attività economiche predette, e una più ferrea disciplina di utilizzazione collettiva degli spazi pubblici e delle emissioni sonore, siano utili sia a contenere le problematiche suindicate, sia ad agevolare le attività di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine;
- misure atte a limitare l'uso di bevande alcoliche e impedire l'abbandono di contenitori di bevande in vetro, siano altrettanto utili non solo a diminuire il degrado ambientale e igienico, ma anche ai fini di sicurezza e libera fruizione degli spazi pubblici, in quanto l'abbandono di tali rifiuti provoca rischi per l'incolumità dei passanti, soprattutto quando siano infranti e sparsi sul suolo o nei casi di uso di bottiglie di vetro come corpi contundenti;

RITENUTO di dover ulteriormente elevare gli standard comportamentali utili anche contrastare la diffusione della malattia, limitando al massimo precauzionalmente tutte quelle occasioni che possano formare assembramenti e generare situazioni fuori controllo, come anche nel caso per le attività di giostre e spettacoli viaggianti;

DATO ATTO che è stato effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una ponderata, ragionevole e proporzionata valutazione degli stessi, ritenendo prevalente la tutela del bene primario della salute pubblica e riservandosi



Città di Rionero in Vulture

■ ■ ■

ogni altro eventuale successivo provvedimento all'esito dell'evoluzione del fenomeno infettivo e dei risultati conseguiti dall'attuazione della presente ordinanza;

CONSIDERATA la misura in corso di adozione in armonia con le raccomandazioni emesse dalle Autorità Sanitarie e con analoghi provvedimenti di maggior cautela assunti in ambito nazionale e provinciale;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 15/05/2019;

VISTO, in special modo, il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19" deliberata il 31 gennaio 2020. (20G001 12) (GU n.190 del 30-7-2020) di proroga dell'emergenza sanitaria nazionale;

VISTO l'art. 32 della Costituzione Italiana;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833/1978;

VISTO l'art. 117 del Decreto Legislativo n. 112/1998;

VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 recante il TUEL e sue successive modificazioni ed aggiornamenti;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33;

VISTO che l'art. 18 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 ha abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, in forza del quale i Sindaci non "potevano" adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1;

VISTA la Legge n. 689/1981;

VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno e del 9 luglio 2020;

VISTA la Circolare del Ministro dell'Interno, esplicitiva del Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19, nella particolare materia, in ordine alle competenze dei Comuni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio del 7 agosto 2020 e l'ampia rassegna normativa in esso richiamata;

ORDINA

con effetto immediato e sino al 18 ottobre 2020:

A] AI PUBBLICI ESERCIZI CHE EFFETTUANO, A QUALUNQUE TITOLO, ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, AGLI ESERCIZI DI VICINATO, AI CIRCOLI PRIVATI, ALLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI TIPO ALIMENTARE SITUATE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE:



Città di Rionero in Vulture

Provincia di Potenza
Medaglia d'Argento al Merito Civile - Città per la Pace

Via Raffaele Ciasca, 8 – 85028 Rionero in Vulture
P.I. 00778990762 - C.F. 85000990763
Tel. 0972 729111 / Fax 0972 729221 n. verde 800604444
www.comune.rioneroinvulture.pz.it
info@comune.rioneroinvulture.pz.it

1. la chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande dalle ore 01:00 di tutti i giorni alle ore 06:00 del giorno successivo; apposite deroghe potranno essere concesse in occasioni di manifestazioni autorizzate al pubblico spettacolo;
2. la chiusura dei self-bar e distributori automatici di alimenti e bevande dalle ore 21:00 di tutti i giorni alle ore 6:00 del giorno successivo; apposite deroghe potranno essere concesse in occasioni di manifestazioni autorizzate al pubblico spettacolo;
3. la chiusura dei circoli privati dalle ore 23:00 di tutti i giorni alle ore 6:00 del giorno successivo;
4. il divieto di vendita di bevande superalcoliche da asporto dalle ore 00:00;
5. il divieto di vendita di bevande alcoliche da asporto in contenitori di vetro e/o lattine delle ore 00:00;
6. il divieto di somministrazione di alcolici e superalcolici ai minori di 18 anni e a soggetti in stato di alterazione psicofisica;
7. il rispetto delle vigenti norme anti Covid-19;
8. la cessazione della diffusione di musica e canti, ove autorizzati, a qualsiasi titolo esercitati nel locale e/o nelle sue pertinenze entro le ore 23:00, fermo restando l'obbligo del rispetto delle norme nazionali e regionali sulle emissioni sonore e che la diffusione sonora in nessuno caso dovrà arrecare disturbo al riposo delle persone;
9. di vigilare e garantire, sia all'interno del proprio locale che nel perimetro esterno dell'area autorizzata, di pertinenza del proprio locale – anche avvalendosi di addetti autorizzati al controllo - e quindi ponendo in essere tutto quanto necessario affinché gli avventori tengano comportamenti che non disturbino, mediante urla, schiamazzi o rumori, ovvero, abusando di strumenti sonori, la quiete pubblica e il riposo delle persone;
10. di vigilare ed evitare, adottando opportune cautele, che durante le attività di chiusura e pulizia notturna gli avventori permangano nelle aree di pertinenza;
11. di vigilare nell'area esterna di stretta pertinenza dell'esercizio che gli avventori non tengano comportamenti che contrastino con le norme igieniche e di tutela dell'ambiente, del decoro urbano e del vivere civile, in conseguenza alla fruizione del locale e di porre in essere delle soluzioni idonee per agevolare il rispetto delle norme;
12. di esporre la presente Ordinanza in modo ben visibile ai fruitori del locale.



Città di Rionero in Vulture

■ ■ ■

B] Ai frequentatori dei locali di cui al sub A] per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché per prevenire rischi o pericoli per la pubblica incolumità, che tutte le aree pubbliche, soprattutto quelle del centro storico, siano utilizzate esclusivamente nel rispetto delle regole comportamentali del vivere civile e di decoro urbano, nonché come luogo di fruizione delle prospettive monumentali ivi godibili.

In particolare è vietato:

- a. gettare o abbandonare per terra carte e qualsiasi tipo di rifiuti solidi e liquidi, lattine, bottiglie ed altri oggetti che costituiscono pericolo per l'incolumità pubblica e pregiudizio per il decoro della città;**
- b. imbrattare con disegni, scritte e simili i muri e gli edifici sia pubblici che privati, nonché qualsiasi atto o comportamento che possa deturpare o limitare la fruibilità collettiva del bene, come ad esempio atti vandalici in danno di aree verdi, panchine, segnaletica, veicoli, impianti sportivi, prospetti di edifici privati ecc.,**
- c. imbrattare, con disegni, scritte e simili i muri degli edifici di culto e i monumenti storico-artistici, nonché qualsiasi atto o comportamento che possa deturpare o insudiciare, anche mediante abbandono di rifiuti solidi e liquidi, o limitare la fruibilità collettiva del bene medesimo;**
- d. tutti gli atti e i comportamenti, anche dovuti all'uso dell'alcol, come alterchi, schiamazzi, molestia che impediscano il diritto di serena convivenza civile;**
- e. bivaccare o usare i luoghi e gli spazi pubblici e privati come siti di deiezione;**
- f. consumare bevande alcoliche lontano dalle adiacenze dei locali pubblici;**
- g. stazionare dinanzi alle residenze private e/o le locande ostacolando chi vi abita o dimora limitando l'ingresso in piena sicurezza;**
- h. sostare per consumare bevande o cibo, banchettando e abbandonando ogni minimo rifiuto per le strade oltre le aree appositamente autorizzate di pertinenza dei locali pubblici;**
- i. emettere suoni disturbanti, grida, urli, uso di strumenti e/o apparecchiature, segnalazioni acustiche di auto o oltre i limiti della normale tollerabilità, in ragione anche del rispetto della pubblica e del riposo delle persone;**
- l. evitare ogni forma di assembramento di persone in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico e in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico;**

C] NON È CONSENTITO L'ESERCIZIO DI GIOSTRE E SPETTACOLI VIAGGIANTI SUL TERRITORIO COMUNALE.

DISPONE

che sia data comunicazione preventiva della presente Ordinanza a S.E. il Sig. Prefetto della Provincia di Potenza ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii..



Città di Rionero in Vulture

Provincia di Potenza
Medaglia d'Argento al Merito Civile - Città per la Pace

Via Raffaele Clasca, 8 – 85028 Rionero in Vulture
P.I. 00778990762 - C.F. 85000990763
Tel. 0972 729111 / Fax 0972 729221 n. verde 800604444
www.comune.rioneroinvulture.pz.it
info@comune.rioneroinvulture.pz.it

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 1.000,00, così come previsto dall' art. 4, comma 1, del Decreto Legge n. 19/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35/2020.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, come convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, per il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.), per cui entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale è ammesso il pagamento della somma pari al minimo edittale ridotto del 30% (euro 280,00), ovvero, decorso tale termine e fino al sessantesimo giorno dalla contestazione o notificazione del verbale è ammesso il pagamento del minimo edittale (euro 400,00). Salvo quanto previsto dal precedente periodo, trovano applicazione le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

Si applica, altresì, quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, come convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, in relazione all'articolo 1, comma 2, lett. v) della medesima disposizione normativa, per cui in caso di violazione trova applicazione la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni, quando la violazione è commessa nell'ambito dell'attività commerciale o di somministrazione.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, come convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, in caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata (da €. 800,00 ad €. 2.000,00) e quella accessoria è applicata nella misura massima.

La presente Ordinanza ha efficacia immediata e fino al 18 ottobre 2020, fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, delle verifiche periodiche sull'osservanza dei divieti;

La presente Ordinanza sarà pubblicata, dalla data odierna, continuativamente, all'Albo Pretorio per 15 giorni.

Il presente provvedimento verrà comunicato alla Prefettura ed all'A.S.P. di Potenza e, per i seguiti di rigore, alla Polizia Locale, al Commissariato di P.S. di Melfi, alla locale Stazione Carabinieri, alla locale Tenenza della Guardia di Finanza nonché agli Organi d'Informazione per la cortese più ampia e completa diffusione.

AVVISA



Città di Rionero in Vulture



In osservanza dell'art.3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento si potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica a mezzo di ricorso straordinario.

RACCOMANDA

fortemente a tutti i cittadini di voler indossare i citati presidi di sicurezza sanitaria individuale, a tutela propria e dell'altrui salute, anche negli altri spazi aperti del territorio comunale ove occasionalmente di registrasse la difficoltà di mantenere un corretto distanziamento interpersonale di almeno un metro e di attenersi con scrupolo ai protocolli di igiene ampiamente diffusi dalle Autorità Sanitarie e ripetutamente resi noti dalle fonti di comunicazione ed informazione nazionale e locale.

dalla residenza comunale, 1 ottobre 2020



IL SINDACO
Luigi DI TORO